

CTR Milano, sentenza n. 6126 del 25 novembre 2014 (ud 10 novembre 2014)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO
QUARANTIQUATTRESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
PROIETTO GALILEO - Presidente
CHIAMETTI GUIDO - Relatore
VASSALLO LUIGI - Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3470/14
depositato il 06/06/2014
- avverso la sentenza n. 364/2/13 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRES-ALTRO 2009

FATTO E DIRITTO

Con proprio atto di ricorso depositato il 6 giugno 2014, l'appellante ufficio interponeva Appello alla sentenza n. 364/02/13, depositata il 12 novembre 2013 dalla Sezione 44 della C.T.P. di Milano, con cui il Giudice di prime cure accoglieva integralmente il ricorso, promosso dalla parte qui appellata, per l'annullamento della cartella di pagamento n. (...).

Con tale atto l'ufficio provvedeva ad iscrivere a ruolo l'importo complessivo di Euro. 99.016,80. a titolo di sanzioni ed interessi per tardivi/omessi versamenti degli acconti IRES, anno 2009.

In particolare, l'iscrizione a ruolo scaturiva dal controllo automatizzato ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, effettuato sulla dichiarazione dei redditi modello UNICO/2010, anno 2009.

Avverso tale atto, la società presentava tempestivo ricorso, chiedendo l'annullamento della cartella in oggetto.

Spiegava infatti di operare esclusivamente con la P.A., svolgendo in via esclusiva attività di noleggio di apparecchiature elettroniche ed informatiche dedicate alle intercettazioni ambientali.

Dal momento che dichiarava di non aver incassato la maggior parte del volume di fatturato (in quanto ancora da incassare presso la P.A.), lamentava il fatto che il tardivo versamento degli acconti in questione non era dipeso dalla volontà della stessa contribuente, bensì da un "legittimo impedimento".

L'ufficio si costituiva in giudizio, replicando alle eccezioni di controparte e chiedendo la conferma del proprio operato.

Con la sentenza qui impugnata, la C.T.P. di Milano, ritenendo fondate le richieste della contribuente, accoglieva il ricorso, compensando le spese di giudizio.

Riteneva infatti che l'inadempienza (tardivo versamento degli acconti IRES) non fosse dipesa dalla volontà della società, ma da cause di forza maggiore che avevano impedito il tempestivo pagamento.

Con proprio ricorso in Appello, depositato il 6 giugno 2014, l'appellante ufficio impugnava il pronunciamento di prime cure, lamentando l'erroneità del giudizio formulato dai Giudici di primo grado.

Eccepiva, in particolare, la carenza di motivazione della sentenza, ex art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in quanto, a suo dire, i giudici avevano recepito acriticamente quanto eccepito dalla ricorrente, senza alcuna autonoma presa di posizione ed alcuno sforzo interpretativo.

L'ufficio riteneva infatti che il tardivo pagamento da parte della P.A. delle fatture emesse dalla società per la fornitura di servizi non potesse costituire causa di legittimo impedimento o causa di forza maggiore per ritardare od omettere il versamento degli acconti IRES.

Ribadiva, di conseguenza, la legittimità della cartella di pagamento emessa, recante l'iscrizione a ruolo a titolo di sanzioni ed interessi.

Sulla base di tali argomentazioni, l'ufficio chiedeva l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado.

La società, qui appellata, presentava proprie controdeduzioni, depositate il 4 luglio 2014, con le quali replicava alle eccezioni dell'AdE ed evidenziava la correttezza della decisione dei Giudici di primo grado.

In via preliminare eccepiva la nullità dell'appello dell'ufficio in quanto notificato alla stessa oltre i termini di legge di cui all'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Al riguardo, precisava che la sentenza impugnata era stata depositata il 12 novembre 2013, mentre l'appello era stato notificato in data 14 maggio 2014 (consegna all'ufficio postale in data 13 maggio 2014), oltre quindi i sei mesi previsti dalla normativa.

Nel merito della pretesa, l'appellata società ribadiva che il tardivo assolvimento dell'obbligazione tributaria che aveva giustificato l'iscrizione a ruolo costituiva circostanza non imputabile a comportamenti volontari od omissivi della stessa contribuente, bensì al cronico ritardo nei pagamenti da parte della P.A., dei propri debiti.

Evidenziava, nuovamente, che l'impossibilità economica di adempiere alle proprie obbligazioni tributarie, per fatto imputabile alla stessa P.A., doveva ritenersi causa esimente all'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative connesse al mancato versamento degli acconti IRES 2009 in considerazione del difetto del requisito della colpevolezza prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 472 del 1998.

La società sottolineava quindi che nel caso di specie, era di palmare evidenza come la stessa amministrazione insolvente avesse indotto e causato l'inadempimento del contribuente.

Al riguardo spiegava, come già dimostrato in primo grado, che alla data del 31 dicembre 2008, a fronte di un volume fatturato di Euro. 1.507.764,12 aveva ancora da incassare dalla P.A. crediti di importo pari ad Euro. 1.422.548,09., segno che, a suo dire, alla chiusura dell'esercizio 2008 l'intero fatturato di tale anno non era ancora stato pagato. Discorso analogo valeva per l'anno 2009, relativamente al quale a fronte di un fatturato di Euro.

1.921.741,59. al 1 dicembre 2009 risultavano ancora crediti verso la P.A. per Euro. 1.899.344,82..

Parte appellata invocava, pertanto, in via preliminare, la dichiarazione di nullità e/o inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio in quanto tardivo; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

L'udienza si è tenuta in camera di consiglio non avendo le parti chiesto la pubblica udienza.

La Sezione giudicante, confermando la sentenza di primo grado, così motiva.

Sulla nullità dell'appello dell'ufficio

Rileva questo Giudice che le motivazioni di nullità mosse dall'odierna appellata all'appello dell'ufficio, in quanto notificato alla stessa società oltre i termini di legge di cui all'art. 327 c.p.c., richiamato poi dall'art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non possono essere accolte. Al riguardo la società ha sostenuto nei propri atti difensivi che la sentenza impugnata era stata depositata il 12 novembre 2013, mentre l'appello era stato notificato in data 14 maggio 2014 (consegna all'ufficio postale in data 13 maggio 2014), e quindi, oltre i sei mesi previsti dalla normativa. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, l'ufficio, giustificando il proprio operato, ha prodotto la copia fotostatica del documento dell'Agenzia delle Entrate consegnato alla posta, attestante che l'invio era stato materialmente eseguito il 12 maggio 2014, giusta la data del timbro postale appostata sul modello Raccomandate UT M16, da parte dell'ufficio postale di Milano CMP Roserio.

Pertanto l'operato dell'ufficio è nei termini di legge e le lagnanze della società, a tale riguardo, vengono rigettate.

Sulla carenza di motivazione

Questo Giudice d'appello rileva che nell'ambito del processo tributario, la struttura delle sentenze delle Commissioni Tributarie, è delineata dall'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale, riproducendo sostanzialmente il dettato dell'art. 132 c.p.c., dispone che la sentenza, pronunciata in nome del popolo italiano e intestata alla Repubblica Italiana, deve contenere tra l'altro, una esposizione dei motivi in fatto e in diritto che hanno consentito al giudicante di pervenire ad una conclusione del procedimento, ovvero l'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. Grande rilievo è, dunque, assegnato alla motivazione di una sentenza, sia in riferimento all'iter logico-giuridico seguito dal collegio giudicante, mediante il quale le parti possano comprendere appieno le ragioni che lo hanno condotto ad una determinata statuizione, sia ai fini di un corretto esercizio del diritto di impugnazione che spetta alla parte soccombente di un procedimento. In particolare, come prevede l'art. 118 disp. Att. c.p.c., l'estensore deve esporre concisamente ed ordinatamente le questioni discusse e decise dal collegio ed indicare le norme di legge ed i principi di diritto applicabili. Da un punto di vista formale, anche con riferimento all'art. 111 della Costituzione, dunque, deve ritenersi affetta da nullità, la sentenza che risulti priva della motivazione. Vale la pena ricordare che tale vizio ricorre anche quando la decisione sia motivata attraverso un'adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti, ovvero quando il tenore testuale della motivazione renda impossibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. Civ., sez. trib. 15 ottobre

2001 n. 12542; Cass. Civ. sez. trib. 12 febbraio 2001 n. 1944; Cass. Civ., sez. IV, 24 novembre 2006, n. 24985: "la mancanza della motivazione si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rilevare la ratio decidendi"; Cass. Civ. sez. V, del 3 ottobre 2008, n. 24610: "l'estrema concisione della motivazione in diritto determina la nullità della sentenza allorché rende impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo".

Giustappunto, nella fattispecie in esame, e con tale panorama giurisprudenziale, per questo Consesso giudicante, è obbligatorio mettere fin da subito in evidenza come la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione non si presenti talmente generica nel suo argomentare, non priva di un compiuto esame delle fattispecie sottoposte alla valutazione del collegio stesso, così come sostenuto dall'ufficio, da porre la parte soccombente vale a dire, la stessa agenzia delle entrate, nella difficoltà di individuare puntualmente e compiutamente l'iter logico seguito per giungere alla decisione. Stando alla fattispecie in esame, le argomentazioni esposte dall'ufficio, odierno appellante, su detta questione, (così come esposte nel proprio atto di appello da pag. 3 in poi) la sentenza, oggetto di riesame, così come sottolineato dall'ufficio, non può essere considerata lacunosa, pertanto contrariamente al pensiero del fisco, il primo giudice con la propria pronuncia ha motivato l'accoglimento del singolo rilievo, non si è limitato ad aderire pedissequamente alle argomentazioni della società, ma ha compiuto quello che la legge impone tassativamente.

Per questi motivi, la sentenza di primo grado non può essere definita come un tipico esempio di motivazione apparente, considerando che nella stessa il giudice non si è limitato a richiamare concetti generici, senza esaminare le circostanze specifiche evidenziate, in quanto la stessa, "prima facie", risulta essere completa ed esaustiva.

Appare essere destituito di fondamento il pretestuoso motivo di appello con il quale, l'agenzia delle entrate, quale appellante lamenta, da parte dei giudici di prime cure, la violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Emerge ictu oculi che la Commissione Tributaria Provinciale, nella pronuncia oggi gravata, ha analizzato, sia pur sinteticamente (non essendovi obblighi contrari in tal senso), ma nel rispetto della legge, i principali passaggi del provvedimento di primo grado, descrivendo quale era stato il contenuto delle domande e delle doglianze, nonché le deduzioni avverse spiegate dalla società.

La sentenza qui impugnata, per i motivi sopra espressi, non può essere dichiarata affetta da carenza di motivazioni. Ne consegue che il motivo di doglianza dell'ufficio, in tal senso, non può essere accolto.

Nel merito

Si legge negli atti di causa, ed esattamente nella comparsa di costituzione e risposta prodotta dall'odierna appellata che il ritardo nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria che aveva giustificato l'iscrizione a ruolo era circostanza non imputabile a comportamenti volontari o omissivi del contribuente, bensì al cronico ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione che aveva privato lo stesso contribuente, degli introiti necessari all'assolvimento delle proprie obbligazioni tributarie. Rileva altresì questo Collegio giudicante che la società operava solo con la Pubblica

Amministrazione, svolgendo, in via esclusiva attività di noleggio di apparecchiature elettroniche ed informatiche utilizzate per intercettazioni ambientali i cui servizi venivano svolti con svariati Tribunali e Procure della Repubblica sparsi sul territorio nazionale, venendo così a consolidare, ad esempio fatturati ragguardevoli, pari a Euro 1,5 milioni nell'anno 2008 e a Euro 1,9 milioni nel 2009. A seguito di tali fatturati, tuttavia la società lamentava il fatto che la stessa non aveva conseguito il fisiologico e regolare incasso dei corrispondenti crediti alle scadenze pattuite.

Sottolinea questo Consesso come la società abbia evidenziato la difficoltà incontrata nell'incasso di tali somme e ha sottolineato, a titolo di esempio (pag. 4 della comparsa) che alla data del 31 dicembre 2008, la ricorrente a fronte di un volume di fatturato di Euro 1.507.764,12 aveva ancora da incassare dai vari Tribunale o Procure crediti per importo pari a Euro 1.422.548,09, segno che alla chiusura dell'esercizio 2008 l'intero fatturato di tale anno non era stato ancora pagato dalla stessa PA. Ha rimarcato più volte la società che l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni tributarie, per fatto imputabile alla PA doveva ritenersi causa esimente all'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative connesse al mancato versamento degli acconti IRES 2009 in considerazione del difetto del requisito della colpevolezza prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1998. Questo Giudice condivide pienamente la sentenza impugnata e le motivazioni della comparsa presentata dalla società, ma non condivide le argomentazioni poste a difesa dall'ufficio, nel proprio atto di appello, laddove scrive che nell'ambito del diritto tributario, un'ipotesi di forza maggiore può ricorrere, ad esempio, in caso di calamità naturali (terremoti, alluvione, eccetera) o fatti imprevedibili ed inevitabili di terzi (scioperi, furti ed altro) che in uguale misura possono impedire al contribuente l'adempimento di precisi obblighi di legge. Al contrario, per questo Consesso, anche il mancato pagamento di crediti da parte del mono-cliente può determinare giusto motivo di ritardo nel pagamento delle imposte. L'operato del contribuente non è punibile e, giustamente lo stesso ha invocato a propria giustificazione, l'esimente in questione. Il mancato pagamento di fatture scadute, come nel caso de quo, prova l'effettivo verificarsi di un evento, oggettivamente riconducibile al concetto di forza maggiore. In effetti, le difficoltà finanziarie del contribuente mal si conciliano con l'operato dell'ufficio, tenuto conto che, dapprima la Pubblica Amministrazione non paga puntualmente i propri fornitori e poi, la stessa AdE sanziona il medesimo contribuente, che ha pagato gli acconti d'imposta in ritardo, per mancanza di disponibilità. Alla stregua di ciò, la sentenza qui gravata viene confermata tout court, con totale rigetto dell'appello dell'ufficio. Le spese di lite poste a carico di parte soccombente sono pari a Euro 800,00, oltre accessori.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

conferma l'appellata sentenza. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in Euro 800,00, oltre accessori.

Milano, il 10 novembre 2014.